

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020 E SS.MM.II, DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO, TRASLOCO, MOVIMENTAZIONE E PULIZIA SEDIE E ALTRI MATERIALI A SUPPORTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI E DI PROMOZIONE ECONOMICA DEL SETTORE S2 COMUNE DI CARPI PER IL PERIODO INDICATIVO DAL 1/06/2022 AL 31/05/2023, RIVOLTO A COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI IL CUI SCOPO PRINCIPALE SIA L'INTEGRAZIONE SOCIALE E PROFESSIONALE DI PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'affidamento consiste nei servizi di facchinaggio, trasloco, movimentazione e pulizia sedie e altri materiali a supporto dell'organizzazione di eventi culturali e di promozione economica del settore s2 Comune di Carpi per il periodo indicativo dal 1/06/2022 al 31/05/2023, rivolto a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale di persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi della legge n. 381/1991, con una stima di circa 1891 ore sull'annualità 2022 e 288 ore sull'annualità 2023, per complessive 2.179 ore nell'intero contratto.

ART. 2 – MODALITA' E LUOGHI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

Le attività richieste all'affidatario possono svolgersi in differenti luoghi della città di Carpi, comunicate di volta in volta dal direttore dell'esecuzione del servizio sulla base delle esigenze tecniche delle singole attività che verranno realizzate, e che potranno comprendere sia spazi esterni (piazze e cortili del centro storico, parchi pubblici, frazioni, cantine) sia al chiuso (sedi degli istituti culturali).

Pertanto, il seguente elenco di caratteristiche tecniche ed esigenze è da ritenersi indicativo e non vincolante né esaustivo per la stazione appaltante, che avrà la facoltà di integrare le richieste in base alle esigenze degli eventi che saranno programmati in corso d'anno.

Le caratteristiche degli spazi esterni interessati, al netto di variazioni normative che possano intervenire nel corso del periodo di durata della convenzione, sono le seguenti:

1. piazzale Re Astolfo: dalle 500 alle 1000 sedie;
2. cortile d'Onore: 300 sedie;
3. piazza Martiri: dalle 50 alle 3.000 sedie;
4. cortile di Levante: 120 sedie;
5. cantine del territorio, parchi e frazioni: 150/200 sedie;
6. chiostro san Rocco: 300 sedie;
7. cinema estivo: 300 sedie;
8. Torre dell'Uccelliera: montaggio e smontaggio SNUG (allestimento gioco gigante);
9. Giardino della Pieve: 100 sedie.

Spazi interni interessati:

1. Castello dei ragazzi
2. Biblioteca multimediale Loria
3. Archivio storico comunale
4. Teatro comunale
5. Musei

Nei vari punti di spettacolo sopra descritti sono previste distese di sedie per la seduta del pubblico, nel rispetto delle norme di sicurezza, con accorgimenti quali l'agganciamento delle sedie, la distanza di sicurezza e vie di fuga, il numero di sedute proporzionato alla capienza massima degli spazi interessati.

Il servizio prevede, come da calendario e modalità comunicate da parte del servizio Eventi e Promozione Economica:

1. Pulizia e sistemazione delle sedie in blocchi, sistemazione di totem, transenne, oscuranti, barriere antipanico, carrellati e plastificati Aimag, estintori, tavoli e quant'altro occorre per la realizzazione dell'evento nelle sedi sopra indicate;
2. Eventuale rimozione e accatastamento del materiale sopra indicato;
3. Servizio di pulizia dopo lo svolgimento degli eventi, in modo da rimuovere i rifiuti più grossi e pericolosi (lattine, vetro);
4. Allestimento e smontaggio di giochi giganti presso il Castello dei ragazzi.

Il servizio di movimentazione sedie è richiesto con frequenza pressoché quotidiana, durante la programmazione estiva.

La quantificazione delle necessità è stata stimata sulla base delle esigenze riscontrate durante gli ultimi anni, e potrebbe subire variazioni, sempre nel rispetto del valore complessivo del contratto.

Il numero e la tipologia dei servizi saranno stabiliti in base alle effettive richieste tecniche relative agli eventi da organizzare.

I servizi dovranno essere garantiti in qualunque fascia oraria (serale e/o notturna, domenicale e festiva) a seconda delle esigenze del Comune di Carpi, con la differenziazione di prezzo tra orario diurno (ore 7-22) e orario notturno (ore 22-7) e senza differenziazioni di prezzo tra giorni feriali e giorni festivi.

La tipologia dei servizi tecnici sarà esattamente indicata nelle richieste di volta in volta inviate dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da un suo assistente delegato alla cooperativa affidataria.

La stazione appaltante provvederà a richiedere i servizi specifici mediante invio di un calendario a frequenza mensile, tramite posta elettronica, con la possibilità di inserire modifiche e/o annullamenti entro le 24 ore precedenti il singolo servizio.

Potranno essere richiesti servizi aggiuntivi o sostitutivi a carattere di urgenza, entro le 3 ore precedenti il servizio, mediante richiesta telefonica, seguita da mail di conferma ad un riferimento indicato dalla cooperativa. In particolare si fa riferimento a situazioni legate alle condizioni atmosferiche, in considerazione della realizzazione di buona parte delle attività all'aperto, e di quelle rassegne che per loro natura presentano una maggior densità di iniziative.

ART. 3 – IMPORTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

L'importo a base di offerta è di euro 38.000,00 oltre iva 22% per un importo complessivo di euro 46.360,00, così definito:

annualità 2022: euro 33.000,00 + 22%IVA, per complessivi euro 40.260,00;

annualità 2023: euro 5.000,00 + 22%IVA, per complessivi euro 6.100,00;

Il prezzo orario del servizio a base di offerta è di:

- euro 17,00+iva/ora per la tariffa diurna, ore 7-22;

- euro 19,00 +iva/ora per la tariffa notturna, ore 22-7.

La Convenzione avrà durata indicativamente dal **1/06/2022 al 31/05/2023**, ovvero scadrà al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale, mentre l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni coinciderà con la data della prima richiesta di servizio da parte del personale della Stazione Appaltante.

Si precisa che in sede di singole richieste di servizi e conseguente fatturazione la percentuale unica di ribasso offerta verrà applicata, a seconda dei servizi richiesti, sulle tariffe ore/uomo indicate per ciascuno di essi al presente articolo.

In ogni caso la cooperativa, qualora la Stazione Appaltante allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad assegnare le diverse prestazioni per il successivo periodo, è tenuto alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali nella misura strettamente necessaria all'effettuazione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo Affidatario ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d. lgs. 50/2016.

È facoltà della Stazione appaltante, se motivata, procedere alla consegna dei servizi nelle vie d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del d. lgs. 50/2016.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nel preventivo presentato dal concorrente. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per l'intero servizio e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto attuativo secondo quanto specificato nel presente documento, ad esclusione della sola IVA.

L'affidatario, formulando la propria offerta, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto nell'avviso e nel capitolato speciale d'appalto, con le indicazioni particolari e descrittive del servizio in oggetto. Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole, proposte di condizioni diverse o limitazioni. La realizzazione del servizio dovrà essere garantita in tutte le sue parti e componenti. Preliminarmente alla stipula del contratto, l'affidatario dovrà indicare un referente in grado di supportare la stazione appaltante per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio, come dettagliato all' art. 2.

Il Responsabile del procedimento potrà autorizzare l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare alla presente procedura le cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale di persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi della legge n. 381/1991, art. 1 comma 1 lettera b) iscritti e abilitati sulla piattaforma di intermediazione digitale della Regione Emilia - Romagna (c.d. piattaforma INTERCENTER) entro la data di scadenza di presentazione dei preventivi, **all'abilitazione "Beni e servizi" classe di iscrizione CPV 79952000-2 - Servizi di organizzazione di eventi.**

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori economici per i quali sussistano:

- i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono richiesti in particolare i seguenti:

Requisiti di ordine generale:

1. L'operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2. L'operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui alla L. 383/2001;

Requisiti tecnico-professionali:

1. iscrizione e abilitazione sulla piattaforma di intermediazione digitale della Regione Emilia - Romagna (c.d. piattaforma INTERCENTER) entro la data di scadenza di presentazione dei preventivi, **all'abilitazione "Beni e servizi" classe di iscrizione CPV 79952000-2 - Servizi di organizzazione di eventi;**
2. qualifica di cooperativa sociale e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale di persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi della legge n. 381/1991, art. 1 comma 1 lettera b).
3. iscrizione negli appositi albi regionali di cui all'art. 9 comma 1 della l. 381/91.

Il possesso dei suddetti requisiti generali e tecnico-professionali dovrà essere oggetto di autodichiarazione e dovrà essere mantenuto, a pena di risoluzione di diritto del contratto, per tutta la durata dello stesso, ossia anche in fase esecutiva.

Si ricorda agli operatori economici partecipanti che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere successivamente comprovato dalla Ditta affidataria mediante esibizione di idonea documentazione attestante gli stessi, su espressa e successiva richiesta della Stazione appaltante, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento di concorrenti.

La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla procedura di entrambi i concorrenti.

In caso di raggruppamenti costituenti:

- il preventivo deve essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa (accompagnato dal documento di identità) da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo;

- occorre inoltre inviare una dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di affidamento, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e fatto salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19, è fatto divieto di operare qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti, rispetto a quella risultante dall'impegno in sede di presentazione del preventivo.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione del preventivo, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI

Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti è necessario allegare l'originale o la copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti è necessario presentare una dichiarazione relativa all'impegno, in caso di affidamento della procedura, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal D.Lgs.50/2016 e indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica.

Nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti è necessario allegare l'originale o copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

ART. 5 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 139.000,00 è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021.

La presente indagine esplorativa di mercato (espletata al fine di implementare il principio di concorrenzialità, quand'anche l'importo stimato a base di offerta permetta di procedere anche senza previa consultazione di più operatori) è volta all'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere al successivo perfezionamento di una convenzione, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021, tramite RDO con un solo fornitore sulla piattaforma di intermediazione digitale della Regione Emilia - Romagna (c.d. Intercent-ER), all'abilitazione **“Beni e servizi” classe di iscrizione CPV 79952000-2 - Servizi di organizzazione di eventi.**

L'affidamento verrà effettuato in base al criterio del minor prezzo, individuato mediante percentuale unica di sconto sull'importo a base di offerta, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del d. lgs. 50/2016.

Resta fermo che la presente richiesta di offerta non costituisce presunzione di ammissibilità e che questa stazione appaltante può procedere a non affidare i servizi anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse e accessorie alle prestazioni richieste a esclusione della sola IVA.

Non sono ammesse offerte a rialzo.

Il ribasso offerto in sede di preventivo sarà vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso di esecuzioni, qualora ammissibili e autorizzate dal direttore dell'esecuzione del servizio.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'operatore economico, se non disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

La Stazione Appaltante di riserva sin da ora la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio, nell'ipotesi in cui i partecipanti non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, ovvero l'offerta non risulti congrua e in linea con i prezzi di mercato.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di non pervenire all'aggiudicazione del servizio nel caso in cui si dovessero verificare situazioni e cause di forza maggiore che interrompano per lungo tempo le attività culturali e di promozione economica relative ai servizi in oggetto.

ART. 6 - EVENTUALI SERVIZI CHIESTI DA TERZI

In aggiunta a quanto previsto nel presente capitolato d'oneri, potranno essere eventualmente chiesti ulteriori servizi, direttamente dai soggetti terzi utilizzatori degli spazi sopra indicati o comunque di pertinenza del Comune di Carpi. In tali limitati casi, la cooperativa si impegna a svolgere detti servizi alle stesse condizioni definite per l'Amministrazione.

In aggiunta a quanto previsto nel presente avviso e nel capitolato, a seguito di autorizzazione del Committente, potranno essere eventualmente svolti dall'affidatario ulteriori servizi destinati a:

- soggetti terzi, organizzatori di eventi e manifestazioni patrocinati dal Comune di Carpi, da fatturare direttamente a tali soggetti terzi;
- soggetti terzi, organizzatori di eventi e manifestazioni in collaborazione con il Comune di Carpi, da fatturare all'Ente stesso.

In tali limitati casi, l'Appaltatore si impegna a svolgere detti servizi alle stesse condizioni economiche e organizzative definite per il Stazione Appaltante.

ART. 7 – RESPONSABILITA' CIVILE E DANNI MATERIALI

Sarà obbligo della Ditta affidataria adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

La Ditta affidataria è responsabile dell'operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività e servizi oggetto dell'appalto ed è tenuta a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi, mallevando pertanto il Comune di Carpi - nonché gli amministratori e i dipendenti del medesimo - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

A tale scopo la Ditta affidataria è tenuta a stipulare e/o dimostrare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), riferita all'esercizio dell'attività e alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, comprese tutte le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti.

Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO dovrà prevedere le seguenti condizioni minime:

- massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
 - 1.euro 1.000.000,00 per sinistro;
 - 2.euro 1.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
 - 3.euro 1.000.000,00 per danni a cose;
- l'estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
 - professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
- l'estensione alla R.C. derivante alla Ditta affidataria per tutti i danni derivanti da fatti, azioni od omissioni di qualsiasi persona - dipendente e non - della cui opera la stessa si avvalga per l'espletamento delle attività;
- l'estensione dell'assicurazione alla R.C. personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo della Ditta affidataria, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
- l'estensione dell'assicurazione RCO ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Il Comune di Carpi è esonerato da ogni responsabilità per infortuni che dovessero occorrere al personale della Ditta affidataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La Ditta affidataria dovrà comprovare l'avvenuta stipulazione della prescritta assicurazione, producendone copia - almeno 10 gg. prima dell'inizio del servizio - su richiesta dell'Ufficio competente del Comune di Carpi, inteso che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e sue eventuali proroghe.

A tale proposito, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la Ditta affidataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

Costituirà onere a carico della Ditta affidataria il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali

ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera la Ditta affidataria stessa dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della dr.ssa Margherita Malagoli, Responsabile del Servizio Eventi – Promozione Economica del Comune di Carpi in servizio presso il settore S2, mentre le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto saranno svolte dal Sig. Odo Semellini, del Servizio Eventi – Promozione Economica, settore S2 del Comune di Carpi.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DITTA AFFIDATARIA

La ditta affidataria dovrà comunicare il nominativo della persona che sarà responsabile dell'esecuzione del servizio tramite comunicazione scritta di mandato conferito a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del Direttore dell'esecuzione del servizio indicato all'art. 9. La ditta affidataria deve garantire la reperibilità di un Responsabile dell'esecuzione del servizio tramite mail e cellulare.

Il direttore dell'esecuzione del servizio, nominato dall'Amministrazione, ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile dell'impresa per disciplina, incapacità o grave negligenza. La ditta affidataria è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nel servizio.

Ogni variazione della persona di cui al punto primo deve essere tempestivamente notificata ai Direttori dell'esecuzione della fornitura o servizio e deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.

ART. 10- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

E' vietata altresì la cessione totale o parziale dell'accordo quadro sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell' Stazione appaltante per il maggior danno arrecato.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con la Stazione appaltante.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016.

E' ammesso il subappalto secondo la disciplina dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e modifiche successive.

ART. 11 – MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Con cadenza mensile dovrà essere inviata tassativamente al servizio Eventi e Promozione Economica la notula con il consuntivo dei servizi effettuati nel mese precedente, con la precisa indicazione delle ore svolte.

La fatturazione dovrà avvenire solo a seguito di comunicazione, da parte della stazione appaltante, di avvenuta verifica del consuntivo stesso.

In ogni caso:

- i servizi svolti nel 2022 dovranno essere fatturati entro il termine massimo del 15.01.2023, stante quanto sopra indicato;
- i servizi svolti nel 2023 dovranno essere fatturati entro il termine massimo del 31.06.2023, stante quanto sopra indicato;

I pagamenti avverranno a seguito di emissione di singola fattura corrispondente al singolo servizio disposto dalla Stazione appaltante. La fattura dovrà contenere nella descrizione il titolo dell'evento e/o iniziativa cui si riferisce (*per es: Festa del racconto, Carpi Estate ecc*).

La fattura, emessa elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015, dovrà essere corredata del/i relativo/i ordine/i di fornitura e l'impegno di spesa.

Il pagamento avverrà comunque entro 30 gg dalla data di accettazione e attestazione della regolarità tecnica della fattura nonché, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, dall'esito positivo delle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A. ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.

Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la ditta affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all'inserimento nella fattura emessa esclusivamente in forma elettronica:

- del CIG (codice identificazione gara del Comune di Carpi);
- dell'impegno spesa;
- del Codice Univoco: Ufficio UFT5W3.

Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell'IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni con obbligatorietà dell'indicazione del CIG comunicato.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine, la ditta affidataria è tenuta a comunicare alla scrivente stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Il pagamento verrà effettuato in soluzione multipla, ad interventi avvenuti e conseguente verifica della perfetta rispondenza a quanto richiesto, dietro presentazione di regolare fattura; gli importi saranno contabilizzati al netto dello sconto offerto, a cui andrà aggiunta l'IVA di legge.

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012 n. 192, il pagamento della fattura sarà subordinato agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, la fattura potrà essere accettata dalla stazione appaltante solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010.

La fattura, intestata al Comune di Carpi, C.so A. Pio 91 (C.F. 00184280360), dovrà essere trasmessa in modalità telematica tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata fornitori@pec.comune.carpi.mo.it e dovranno contenere il codice CIG.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dagli artt. 111 e 112 del D.Lgs. 50/2016, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. La liquidazione della fattura sarà effettuata con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta affidataria e degli eventuali subappaltatori.

L'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Il mancato rispetto degli obblighi citati nel presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 12 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102 del d. lgs. n. 50/2016, il contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente capitolato descrittivo e prestazionale. La verifica di conformità è effettuata dal responsabile unico del procedimento secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 102. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Qualora il DURC della Ditta assegnataria segnali un'inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo pagamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 50/2016.

ART. 13 – STIPULA DELLA CONVENZIONE

La stipula della Convenzione avverrà mediante la forma della scrittura privata semplice ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e della L. n. 381/1991, art.5.

La ditta affidataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

Tutte le spese conseguenti e inerenti alla Convenzione sono a carico della cooperativa affidataria.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione totale o parziale dell'accordo quadro sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per il maggior danno arrecato.

ART. 15 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

La ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. La ditta affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni apportate ai rispettivi contratti collettivi.

La ditta affidataria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa per tutto il periodo di validità del contratto.

La ditta affidataria è tenuta altresì all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, le norme in materia di sicurezza sul lavoro, così come previsto dal d. lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La ditta affidataria si obbliga a onorare i doveri concernenti i versamenti e altri adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana.

La ditta affidataria deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantirne la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, in particolare il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento, pena il suo allontanamento dal servizio disposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il personale della ditta dovrà vigilare con la massima diligenza sulla conservazione del patrimonio culturale del Comune di Carpi, nonché beni, locali, attrezzature dotazioni comunque connessi alle attività oggetto dei servizi di cui al presente atto.

Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal codice privacy (d. lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679).

Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte della ditta affidataria ed eventuali subappaltatori è prevista l'applicazione dell'art. 30 commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e delle norme successive in materia di documento di regolarità contributiva.

ART. 16 – PENALI e RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la cooperativa affidataria, senza giusta causa, non esegua ovvero non completi il servizio con i tempi e le modalità stabiliti nel presente Capitolato, la stazione appaltante potrà applicare una penale forfettaria di **euro 300,00**, che sarà inserita in compensazione con gli importi eventualmente dovuti riservandosi in ogni caso la risoluzione in danno del contratto.

La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del direttore dell'esecuzione del contratto con lettera raccomandata o posta certificata per iscritto all'Assegnatario. La cooperativa potrà produrre le proprie controdeduzioni, debitamente documentate; la stazione appaltante si riserverà la facoltà di controllare l'avvenuta inadempienza e, se del caso, considerarla nulla ai fini della succitata penale, una volta comprovata la mancanza di dolo e/o trascuratezza.

La convenzione potrà essere risolta nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- contestazione da parte della Stazione appaltante di n. 3 gravi inadempienze ossia mancata prestazione del servizio oltre i due giorni consecutivi o gravi, insindacabili ed accertate carenze nelle prestazioni oggetto del contratto;
- perdita dei requisiti generali e tecnico-professionali di cui all'art.4.

La ditta affidataria è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 2 del Capitolato; qualora la Ditta affidataria non adempia, la Stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente comunicato alla Ditta affidataria, secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento o per ogni altra ipotesi di qualsivoglia causa di risoluzione, resta salvo in capo alla Stazione appaltante il diritto ad agire per il risarcimento del danno.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del d. lgs. n. 50/2016.

ART. 17 – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi successivamente elencate, che rappresentano altrettante cause di risoluzione, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC all'indirizzo indicato dalla Ditta affidataria in sede di gara.

Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso il suddetto termine, la Stazione appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nella esecuzione dell'appalto;
- subappalto non espressamente autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal RUP;
- accertamento della sussistenza, in capo alla Ditta o di un suo subappaltatore, di una delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- sospensione o interruzione del servizio da parte della Ditta affidataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto totale o parziale, fatte salve quelle consentite dalla legge;
- perdita in corso di esecuzione del contratto dei requisiti tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 83 del d. lgs. 50/2016;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- abbandono del servizio da parte della Ditta affidataria; nel qual caso la Stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione versata per i danni subiti;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In tutti i casi i predetti casi e comunque in qualunque caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione versata dalla Ditta affidataria riservandosi di agire, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, nelle apposite sedi.

Comporta altresì la risoluzione del contratto il mancato assolvimento degli obblighi di cui all' art. 3 della L. n. 136/2010.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1 c. 3, Legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del D.L. n. 95 del 2012 (spending review).

In caso di scioglimento consensuale e/o ex lege del contratto d'appalto relativo al presente accordo quadro, la Ditta affidataria è comunque impegnata a proseguire le prestazioni fino a nuovo affidamento.

ART. 18 – RECESSO

La Stazione appaltante si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Ditta affidataria con un preavviso di almeno 20 giorni. In caso di recesso la Ditta affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite correttamente effettuate secondo il corrispettivo contrattuale e rinuncia dall'inizio del rapporto ad ogni ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria, ulteriori compensi o indennizzi e/o rimborsi spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.

È fatto divieto alla Ditta affidataria di recedere dal contratto.

ART. 19 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI

La Ditta affidataria è tenuta alla piena e intera osservanza delle norme contenute nel presente capitolato speciale di appalto. La Ditta affidataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari, siano

esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore cui i servizi in oggetto appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza vigenti, nonché le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso.

ART. 20 – DIRITTO APPLICABILE - FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- la l. n. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modifiche e integrazioni;
- il d. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, è competente il Foro di Modena. È sempre esclusa la giurisdizione arbitrale.

ART. 21 – INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi, particolari (art. 9 GDPR) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.